



Corte IV
D-3555/2015
D-3862/2015

Sentenza del 19 giugno 2015

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),
Walter Stöckli, Walter Lang,
cancelliera Sebastiana Stähli.

Parti

A. _____, nata il (...), alias
B. _____, nata il (...),
con il figlio
C. _____, nato il (...), alias
D. _____, nato il (...),
Eritrea,
entrambi rappresentati dal lic. iur. Mario Amato,
istanti e ricorrenti,

contro

Segreteria di Stato della migrazione
(**SEM**; già Ufficio federale della migrazione, UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Revisione; Sentenza del Tribunale amministrativo federale
del 21 maggio 2015 / D-1502/2014

Asilo (senza allontanamento);
decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014 / N (...)

Fatti:

A.

L'interessata, cittadina eritrea di etnia bilen e di religione cattolica è nata a E._____, Zoba Anseba (Eritrea), ha vissuto a F._____, (Eritrea) nonché in comunità per indigenti ad G._____, H._____, e I._____, (Eritrea). Il 15 agosto 2009 sarebbe partita da F._____ ed espatriata in Sudan dove si sarebbe sposata religiosamente e dove avrebbe soggiornato fino all'agosto del 2010. In seguito sarebbe partita per la Libia dove nel medesimo anno avrebbe dato alla luce suo figlio. In Libia sarebbe rimasta fino al 10 febbraio 2011, data in cui avrebbe fatto di nuovo ritorno in Sudan da dove il 20 aprile 2012 sarebbe partita in aereo in direzione di Zurigo. La medesima è entrata in Svizzera con il figlio in data 21 aprile 2012 con un visto ottenuto all'Ambasciata svizzera in Sudan. Il 24 aprile 2012 ha depositato la domanda d'asilo in oggetto.

Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata dopo aver ricevuto – mentre si trovava in comunità per indigenti ad occuparsi di bambini orfani – tre lettere di convocazione al servizio militare (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 10 maggio 2012 [di seguito: verbale 1], pag. 7; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 21 gennaio 2014 [di seguito: verbale 2], D37, pag. 4). Due convocazioni le avrebbe ricevute da Sawa in luglio e dicembre 2006, mentre una l'avrebbe ricevuta dal Kebele in ottobre 2006 (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D50-D54, pag. 5 seg.). Siccome lei non si sarebbe presentata a queste convocazioni poiché non voleva fare il servizio militare, suo padre sarebbe stato incarcerato per circa due settimane (cfr. verbale 1, pag. 7; verbale 2, D38, pag. 5, D98-D100, pag. 9). Dopo aver ricevuto queste tre convocazioni non sarebbe più rimasta stabilmente nelle comunità per paura che arrivassero i militari (cfr. verbale 2, D86, pag. 8). Gli stessi avrebbero iniziato a cercarla in ottobre del 2006 (cfr. verbale 2, D88-D97, pag. 8 seg.) sia nella comunità, sia dai suoi genitori (cfr. verbale 2, D91-D97, pag. 8 seg.). L'avrebbero cercata l'ultima volta dopo l'incarcerazione del padre (cfr. verbale 2, D97, pag. 9).

A sostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto una copia di una lettera redatta dalla comunità all'attenzione delle autorità eritree per cercare di esonerare l'interessata dal servizio militare (cfr. verbale 2, D103, pag. 9). Ella non ha tuttavia prodotto documenti d'identità propri.

B.

Con decisione del 13 febbraio 2014, notificata al rappresentante degli interessati in data 17 febbraio 2014 (cfr. avviso di ricevimento atto B26/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM, ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, riconoscendo tuttavia loro la qualità di rifugiato, ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti e li ha posti al beneficio dell'ammissione provvisoria in Svizzera.

C.

Con ricorso del 20 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 marzo 2014) gli interessati sono insorti contro la decisione summenzionata dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). In via principale hanno postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in via sussidiaria, la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato una domanda d'esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili.

D.

Il Tribunale, con ordinanza del 1° dicembre 2014 ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso.

E.

L'UFM, con osservazioni del 12 dicembre 2014 trasmesse ai ricorrenti per informazione, ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati adottati fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento.

F.

Con sentenza del 21 maggio 2015 il Tribunale ha dichiarato il ricorso del 20 marzo 2014 inammissibile poiché non tempestivo in quanto il termine di ricorso veniva a scadenza il 19 marzo 2014.

G.

Tramite uno scritto del 22 maggio 2015 i ricorrenti hanno reso noto al Tribunale che il 19 marzo sarebbe la festa di San Giuseppe e costituirebbe un giorno ufficialmente considerato festivo nel cantone Ticino conformemente all'art. 1 della legge concernente i giorni festivi del Cantone Ticino del 15 dicembre 2009. Pertanto, giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, il termine di ricorso sarebbe venuto a scadenza il giorno feriale successivo.

H.

Con lettera del 28 maggio 2015, notificata il 1° giugno 2015 (cfr. avviso di ricevimento), il Tribunale ha invitato i ricorrenti, qualora avessero intenzione di avviare una procedura straordinaria di revisione, a regolarizzare lo scritto del 22 maggio 2015 formulando precise conclusioni, entro cinque giorni dalla notificazione.

I.

Con scritto del 3 giugno 2015 i ricorrenti hanno regolarizzato l'istanza di revisione chiedendo che la sentenza del 21 maggio 2015 sia annullata, che venga ripresa la trattazione del ricorso del 20 marzo 2014 e che sia concesso asilo agli stessi.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

I.

Procedura di revisione

1.

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

2.

2.1 La revisione è un rimedio giuridico straordinario che consente di chiedere il riesame di una sentenza definitiva del Tribunale amministrativo federale per i motivi indicati agli art. 121-123 LTF e nei termini fissati all'art. 124 LTF, disposizioni applicabili per analogia dinanzi al Tribunale giusta l'art. 45 LTAF. Per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è per contro applicabile, per rimando dell'art. 47 LTAF, l'art. 67 cpv. 3 PA.

2.2 Per essere ammissibile l'istanza di revisione deve essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione. È quindi necessario che uno dei motivi di revisione degli art. 121 LTF e seg. sia debitamente invocato dall'istante e ammesso dal Tribunale affinché l'istanza sia accolta, la sentenza precedente (nel caso concreto quella del

21 maggio 2015) sia annullata e ne sia pronunciata una nuova (art. 128 cpv. 1 LTF).

2.3 In virtù dell'art. 121 lett. d LTF, la revisione può essere domandata se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti. Giusta l'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della sentenza.

La nozione di svista presuppone che il giudice abbia ommesso di considerare un elemento acquisito all'incarto oppure che abbia letto o ricopiato erroneamente un documento, scostandosi per inavvertenza dal suo tenore esatto. L'inavvertenza implica un errore grossolano ed evidente e può sussistere sia quando un fatto o un documento vengono ignorati sia quando la loro portata viene travisata; essa deve in ogni caso riferirsi al contenuto stesso e alla sua percezione da parte del Tribunale e non alla sua valutazione giuridica. Il concetto di svista non concerne né la valutazione delle prove, né l'apprezzamento giuridico dei fatti. Non vi è dunque svista quando il giudice non ritiene concludente un determinato mezzo di prova o se gli attribuisce una portata diversa da quella assegnatagli da una parte (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3, nonché, tra le altre, Sentenza del TF 9F_8/2014 del 9 dicembre 2014 consid. 5.1 e Sentenza del TF 4F_18/2014 del 19 novembre 2014 consid. 5). I fatti che il giudice non ha inavvertitamente preso in conto devono inoltre essere rilevanti, ossia suscettibili di sovvertire l'esito del giudizio in favore dell'istante (cfr. DTF 122 II 17 consid. 3).

2.4 Infine, le sentenze d'innammissibilità sono pure soggette a revisione. Essa può essere tuttavia richiesta unicamente per motivi che concernono detta sentenza e non per motivi di merito (cfr. DTF 118 II 477 consid. 1 e relativi riferimenti; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 8 consid. 3).

3.

Nella loro domanda (cfr. scritti del 22 maggio 2015 e del 3 giugno 2015) gli istanti si prevalgono del motivo di revisione di cui all'art. 66 cpv. 2 lett. b PA (recte: art. 121 lett. d LTF), nel senso che il Tribunale, con sentenza del 21 maggio 2015, aveva ommesso di verificare, circa la tempestività del ricorso, che il 19 marzo è considerato un giorno festivo nel cantone Ticino e pertanto, giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, il termine veniva a scadenza il giorno feriale seguente. Di conseguenza, il ricorso inoltrato il 20 marzo 2014 sarebbe tempestivo. Gli stessi hanno in conclusione chiesto che la sentenza

del 21 maggio 2015 venga annullata, che la trattazione del ricorso del 20 marzo 2014 venga ripresa e che alla ricorrente sia concesso asilo in Svizzera.

I requisiti relativi al termine per presentare istanza di revisione, alla forma e al contenuto della stessa sono soddisfatti, gli istanti sono particolarmente toccati dalla sentenza del 21 maggio 2015 del Tribunale ed hanno partecipato al procedimento dinanzi lo scrivente Tribunale. Occorre pertanto entrare nel merito della domanda di revisione.

Ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 LAsi il termine di ricorso contro le decisioni dell'UFM è di 30 giorni. La decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014 è stata notificata al rappresentante degli interessati in data 17 febbraio 2014 (cfr. avviso di ricevimento, atto B26/1). Il termine di ricorso veniva pertanto a scadenza il 19 marzo 2014. Tuttavia, in Ticino, giusta l'art. 1 della Legge concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino (Raccolta delle leggi: 10.1.1.1.2), il 19 marzo costituisce la festa di "San Giuseppe" ed è dunque un giorno festivo ufficiale.

Giusta l'art. 20 cpv. 3 PA, se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. All'occorrenza veniva dunque a scadere il 20 marzo 2014.

Pertanto, il ricorso del 20 marzo 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 21 marzo 2014) è da considerarsi tempestivo.

Di conseguenza, l'istanza di revisione presentata per motivi di svista (art. 121 lett. d LTF) è accolta, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1502/2014 del 21 maggio 2015 è annullata e la procedura di ricorso è ripresa sotto il nuovo numero di ruolo D-3862/2015.

II. Procedura di ricorso

4.

4.1 Poiché la procedura di ricorso del 20 marzo 2014 è pronta per essere giudicata, può essere decisa dallo stesso collegio giudicante della domanda di revisione sulla base degli atti in possesso del Tribunale e senza procedere ad un nuovo scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).

4.2 Presentato dunque tempestivamente, contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 PA.

4.3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

5.

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata ai richiedenti riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga ed essendo stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione del 13 febbraio 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la concessione dell'asilo per motivi d'asilo a titolo originario nonché la pronuncia dell'allontanamento.

6.

6.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata. Le stesse non sarebbero sufficientemente motivate. Ad esempio, sarebbero sprovviste di fondamento le allegazioni in merito al fatto di essere stata cercata dalle autorità poiché invitata a precisare il contenuto della prima convocazione, si sarebbe accontentata di affermare in modo sommario, lapidario e stereotipato che le veniva comunicato di recarsi a Sawa. Esortata a fornire maggiori ragguagli, ella avrebbe asserito che avrebbe dovuto presentarsi al Kebele, ma di non ricordare di aver letto quando in quanto non le interessava dato che non avrebbe voluto andarci. Avrebbe poi affermato che le altre due convocazioni sarebbero state praticamente identiche alla prima. In aggiunta, dalla domanda d'asilo dall'estero presentata in Sudan si evincerebbe che la richiedente avrebbe fatto riferimento a dei ricorsi inoltrati dalla comunità in cui viveva per evitare di fare il servizio militare. Tuttavia, nel corso della procedura d'asilo in Svizzera non sarebbe stato fatto alcun riferimento a tali ricorsi. L'UFM ha poi ritenuto che le allegazioni dell'interessata sarebbero incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire. Il comportamento adottato dalla richiedente dopo la ricezione della prima convocazione al servizio militare sarebbe alquanto insensato, infatti, se lei

avesse realmente temuto di essere costretta a seguire le autorità per svolgere il servizio di leva, avrebbe sicuramente lasciato subito la comunità senza attendere la terza lettera delle autorità. Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda d'asilo sarebbero inadeguati poiché non renderebbero verosimile i motivi della domanda. Nel caso particolare, il documento inoltrato non permetterebbe di dimostrare l'attendibilità dei motivi d'asilo adottati. In primo luogo il documento costituirebbe solamente una copia e non l'originale, pertanto non sarebbe possibile verificarne l'autenticità e il contenuto e la forma apparirebbero di dubbia attendibilità. In secondo luogo, esso si limiterebbe a confermare la sua presenza nella comunità e ad avanzare in maniera generica un aiuto indeterminato in seguito alla ricezione di una lettera non meglio precisata proveniente da Sawa. Di conseguenza, tale documento non dimostrerebbe in nessun modo che l'interessata sarebbe ricercata dalle autorità. Pertanto, le sue dichiarazioni non soddisferebbero le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. L'UFM ha comunque riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessata ed al figlio per motivi soggettivi insorti dopo la fuga – escludendoli però dalla concessione dell'asilo – a seguito dell'uscita illegale dal Paese e per essere in età di prestare servizio militare obbligatorio, ponendoli al beneficio dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.

6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM l'insorgente ha rilevato che in merito all'inconsistenza e infondatezza delle sue allegazioni avrebbe precisato già in sede d'audizione che non avrebbe prestato particolare attenzione al contenuto delle convocazioni dal momento che non contava in alcun modo presentarsi al servizio di leva. Ella avrebbe però fornito piccoli dettagli inerenti al loro contenuto come ad esempio il fatto di doversi presentare al Kebele per poter ottenere informazioni più concrete. Inoltre, dato che la medesima non avrebbe voluto svolgere il servizio militare, apparirebbe verosimile che si sia rifiutata anche solo di ascoltare o prendere conoscenza del contenuto concreto e particolareggiato della convocazione. Per quanto attiene ai ricorsi presentati dalla comunità presso la quale risiedeva, a cui sarebbe stato fatto riferimento nel corso della domanda d'asilo dall'estero e nemmeno menzionati nel corso delle due audizioni, la ricorrente rileva che avrebbe presentato copia di uno scritto redatto dalla comunità e che questo scritto sarebbe probabilmente il documento che sarebbe stato registrato quale ricorso nella domanda d'asilo presentata all'estero. Tale documento spiegherebbe peraltro perché la ricorrente sarebbe rimasta ancora per qualche tempo presso la comunità prima di espatriare, poiché sperava che le autorità militari l'esonerassero dal servizio militare.

Sotto questo aspetto, il suo atteggiamento non sarebbe dunque da considerare insensato. Per ciò che concerne il valore probatorio di tale scritto, la ricorrente non avrebbe potuto far altro che consegnarne una copia poiché l'originale sarebbe stato spedito alle autorità. Le allegazioni della ricorrente sarebbero pertanto da ritenere verosimili ed oltre alla qualità di rifugiato le andrebbe concesso l'asilo.

In conclusione, i ricorrenti hanno chiesto, in via principale l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione dell'UFM del 13 febbraio 2014, in via sussidiaria, hanno chiesto la trasmissione degli atti di causa all'UFM per un nuovo esame. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal versamento anticipato delle presunte spese processuali, con protestate spese e ripetibili.

6.3 Con osservazioni del 12 dicembre 2014, trasmesse ai ricorrenti per informazione, l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati adottati fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare l'apprezzamento.

7.

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2^a frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi *in fine*).

Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr.

GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). In merito all'obbligo di leva, la giurisprudenza considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 consid. 4.8 pagg. 37 e 38).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con relativi riferimenti).

8.

Come rettamente considerato nella querelata decisione, questo Tribunale ritiene che le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dagli insorgenti sono inverosimili poiché si esauriscono in affermazioni imprecise e non

corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. I ricorrenti non hanno inoltre presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione.

In particolare, appaiono prive di fondamento le dichiarazioni della ricorrente circa le lettere di convocazione ricevute. Ella infatti, non ha saputo fornire dettagli circa il contenuto delle convocazioni, limitandosi ad affermare che c'era scritto che doveva recarsi a Sawa (cfr. verbale 2, D62, pag. 6; D73, pag. 7, D81-D82, pag. 8), aggiungendo unicamente in un secondo tempo e dopo varie insistenze che prima doveva presentarsi al Kebele per ottenere più informazioni, in particolare sapere quando e dove avrebbe dovuto recarsi a Sawa (cfr. verbale 2, D64, pag. 6). Tuttavia non si ricordava quando doveva presentarsi al Kebele per ottenere queste informazioni (cfr. verbale 2, D65, pag. 6).

Sarebbe poco credibile e contrario alla logica la giustificazione fornita secondo cui non potrebbe fornire dei dettagli in merito alle convocazioni poiché non voleva andare a Sawa e dunque non si era nemmeno interessata di conoscerne il contenuto esatto e di leggerle interamente (cfr. verbale 2, D65, pag. 6; D74, pag. 7; ricorso pag. 3).

La richiedente non ha poi saputo indicare da chi erano state recapitate le lettere (cfr. verbale 2, D76, pag. 7), limitandosi ad affermare genericamente che le avevano portate le persone che lavorano al Kebele o per il governo (cfr. verbale 2, D58, pag. 6).

Lo scritto invitato dalla comunità alle autorità fornito in copia quale mezzo di prova, non permette nemmeno di provare quanto allegato dalla ricorrente poiché attesta unicamente che la ricorrente faceva parte della comunità e fa solamente un riferimento generico ad una lettera ricevuta da Sawa, senza spiegare in maniera più approfondita di che cosa si tratta.

Secondo lo scrivente Tribunale, essendo le lettere di convocazione l'evento determinante l'espatrio della richiedente, se, come affermato dall'interessata, l'avesse realmente vissuto, ci si potrebbe attendere che ne riferisca con maggiori dettagli, che possa perlomeno indicare con più precisione il contenuto delle convocazioni, nonché la modalità in cui ne è venuta in possesso. Pertanto, data l'importanza dell'avvenimento in questione, questo Tribunale non può accontentarsi di risposte vaghe ed insussistenti come quelle date dalla ricorrente al riguardo.

Risultano poi infondate e superficiali le allegazioni della ricorrente in merito al fatto di venir ricercata dai militari. Invero, il Tribunale constata che neppure su questo punto l'interessata ha fornito delle dichiarazioni esaurienti. Le stesse domande le sono state ripetute più volte ed ella non ha saputo dare delle risposte soddisfacenti (cfr. verbale 2, D83-D101, pagg. 8-9). Ad esempio, non ha saputo riferire il numero di volte che i militari l'hanno cercata (cfr. verbale 2, D90, pag. 8), né quand'è stata l'ultima volta che l'hanno cercata nella comunità (cfr. verbale 2, D101, pag. 9). Infine, interrogata per fornire ulteriori particolari si è limitata ad affermare semplicisticamente che "venivano lì e loro dicevano che non c'ero" (cfr. verbale 2, D91, pag. 8).

Di conseguenza, non avendo conseguito provare o rendere verosimile di avere avuto contatti con le autorità militari, il timore della ricorrente di subire delle persecuzioni per renitenza o diserzione non è oggettivamente fondato.

In limine, va infine pure sottolineato che le dichiarazioni della ricorrente appaiono in generale succinte, lacunose, poco esaurienti e dunque inverosimili.

In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9.

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10.

Di conseguenza, l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto

federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

11.

11.1 Visto l'esito della domanda di revisione per tale la procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA e seg.).

11.2 A difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 400.– (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi; art. 7-14 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

12.

12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

12.2 Visto l'esito della procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.–, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF).

13.

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

L'istanza di revisione è accolta. La sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1502/2014 del 21 maggio 2015 è annullata. La procedura di ricorso è ripresa.

2.

Per la procedura di revisione non vengono prelevate spese processuali.

3.

Il Tribunale rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 400.– a titolo di spese ripetibili per la procedura di revisione.

4.

Il ricorso del 20 marzo 2014 è respinto.

5.

Per la procedura di ricorso, le spese processuali di CHF 600.– sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

6.

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio:

La cancelliera:

Daniele Cattaneo

Sebastiana Stähli

Data di spedizione: